Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Giovedì, 2 settembre 1926** — **Numero 204**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1774.

REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. **1476.**

Trattamento economico del personale militare nelle Isole dell'Egeo ed a Saseno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al personale del Regio esercito italiano in servizio collettivo nelle Isole dell'Egeo ed a Saseno è dovuta — oltre ad una giornaliera razione viveri in natura, oppure in contanti, in ragione di L. 1 — la seguente indennità giornaliera:

Colonnello	L.	30.—
Tenenti colonnelli e maggiori	»	24.—
Capitani	»	20.—
Subalterni	»	15.—
Marescialli	»	8.—
Sergenti maggiori e brigadieri dei carabinieri Reali	»	6.—
Sergenti e vicebrigadieri dei carabinieri Reali	»	4.—
Caporali maggiori, caporali, appuntati dei Reali carabinieri e carabinieri	»	2.—
Soldati	»	1.60

Al detto personale competono le stesse indennità caro-viveri alle quali avrebbe diritto se prestasse servizio in Italia.

Al comandante delle truppe dell'Egeo è, inoltre, dovuta una indennità giornaliera di L. 20 per le spese di rappresentanza non cumulabile con la indennità che possa spettargli a norma dell'art. 177 del sopracitato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Al detto personale, quando si trovi comandato in servizio isolato, qualunque ne sia la provenienza, è dovuta la stessa indennità stabilita per le missioni nel Regno in luogo della razione viveri e della speciale diaria indicata nel primo comma del presente articolo.

Nessun aumento è dovuto sugli assegni a titolo di cambio.

Il personale che si reca in licenza ordinaria ha diritto, per sè e per le persone di famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza nelle Isole dell'Egeo e a Saseno al porto di sbarco nel Regno, e viceversa.

Qualora venga consentito il frazionamento dei periodi di licenza, le spese di viaggio saranno rimborsate, limitatamente però ad una licenza per biennio.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni relative al trattamento economico del personale suddetto.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 11. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1775.

REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. 1473.

Liquidazione dei contributi scolastici dovuti dai Comuni della provincia di Trento, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 marzo 1923 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative Circoscrizioni, e il Regio decreto 7 giugno 1923 che lo modifica;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;
Visti i comma 2°, 3°, 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;
Veduto l'elenco dei posti legalmente istituiti nel ruolo dei maestri elementari, elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Trento;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune della provincia di Trento deve annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928 nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 8. — CASATI.

PROVINCIA DI TRENTO

***Elenco** delle somme che i Comuni debbono versare nella R. Tesoreria dello Sato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.*

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
1	**Acereto**	2	800	1.600
2	**Agrone**	2	»	1.600
3	**Ala**	17	»	13.600
4	**Albés**	1	»	800
5	**Albiano**	5	»	4.000
6	**Aldeno**	9	»	7.200
7	**Alliz**	1	»	800
8	**Amblar**	1	»	800
9	**Andalo**	3	»	2.400
10	**Andogno**	1	»	800
11	**Andriano**	2	»	1.600
12	**Anterivo**	2	»	1.600
13	Anterselva	3	»	2.400
14	Appiano	22	»	17.600
15	Arco	15	»	12.000
16	Armo	1	»	800
17	Arnago	1	»	800
18	Avelengo	2	»	1.600
19	Avio	12	»	9.600
20	Badia	4	»	3.200
21	Banco	2	»	1.600
22	Barbiano	4	»	3.200
23	Baselga (Vezzano)	1	»	800
24	Baselga di Pinè	9	»	7.200
25	Bedollo	8	»	6.400
26	Bersone	2	»	1.600
27	Besenello	6	»	4.800
28	Bezzecca	2	»	1.600
29	Biacesa	1	»	800
30	Bieno	4	»	3.200
31	Bleggio inferiore	5	800	4.000
32	Bleggio superiore	9	»	7.200
33	Bocenago	2	»	1.600
34	Bolbeno	2	»	1.600
35	Bolentina	1	»	800
36	Bollone	1	»	800
37	Bolzano	65	»	52.000
38	Bondo	3	»	2.400
39	Bondone	3	»	2.400
40	Borghetto	2	»	1.600
41	Borgo	18	»	14.400
42	Bosentino	3	»	2.400
43	Bozzana	1	»	800
44	Braies	2	»	1.600
45	Breguzzo	2	»	1.600
46	Brennero	1	»	800
47	Brentonico	18	»	14.400
48	Bresino	2	»	1.600
49	Bressanone	19	»	15.200
50	Brez	5	»	4.000
51	Brione	1	»	800
52	Bronzolo	6	»	4.800
53	Brunico	7	»	5.600
54	Burgusio	2	»	1.600
55	Caderzone	3	»	2.400
56	Cadine	2	»	1.600
57	Cagnò	2	»	1.600
58	Caines	1	»	800
59	Calavino	6	»	4.800
60	Calceranica	3	»	2.400
61	Caldaro	17	»	13.600
62	Caldes	2	»	1.600
63	Caldonazzo	8	»	6.400
64	Calliano	3	»	2.400
65	Campitello	2	»	1.600
66	Campo	5	»	4.000
67	Campodenno	2	»	1.600
68	Canale S. Bovo	19	»	15.200
69	Canazei	4	»	3.200
70	Canezza	2	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
71	Capriana	4	800	3.200
72	Carano	3	»	2.400
73	Carisolo	2	»	1.600
74	Carzano	2	»	1.600
75	Casez	2	»	1.600
76	Casotto	1	»	800
77	Castagné	4	»	3.200
78	Castelbello	2	»	1.600
79	Casteldarne	2	»	1.600
80	Castelfondo	4	»	3.200
81	Castellano	3	»	2.400
82	Castel Val di Sole	1	»	800
83	Castello in Giudicarie	2	»	1.600
84	Castello di Fiemme	7	»	5.600
85	Castello Fesino	10	»	8.000
86	Castelnovo	4	»	3.200
87	Castelrotto	11	»	8.800
88	Cavalese	10	»	8.000
89	Cavareno	3	»	2.400
90	Cavedago	3	»	2.400
91	Cavedine	12	»	9.600
92	Cavizzana	1	»	800
93	Cauria	1	»	800
94	Celadizzo	1	»	800
95	Celentino	1	»	800
96	Cembra	5	»	4.000
97	Cengles	2	»	1.600
98	Centa S. Nicolò	3	»	2.400
99	Cermes	4	»	3.200
100	Ceves	3	»	2.400
101	Chiènes	3	»	2.400
102	Chiusa	4	»	3.200
103	Chizzola	3	»	2.400
104	Ciago	1	»	800
105	Ciardes	3	»	2.400
106	Cimego	3	»	2.400
107	Cimone	3	»	2.400
108	Cinte Tesino	4	»	3.200
109	Cis	2	»	1.600
110	Civezzano	12	»	9.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
111	Clés	11	800	8.800
112	Cloz	4	»	3.200
113	Clusio	2	»	1.600
114	Cognola	11	»	8.800
115	Cogolo	2	»	1.600
116	Coldrano	2	»	1.600
117	Colfosco	1	»	800
118	Colle in Casies	2	»	1.600
119	Colle Isarco	3	»	2.400
120	Cologna-Gavazzo	2	»	1.600
121	Cologna in Giudicarie	1	»	800
122	Comano	3	»	2.400
123	Comasine	1	»	800
124	Condino	6	»	4.800
125	Coredo	4	»	3.200
126	Cornedo	5	»	4.000
127	Cortaccia	8	»	6.400
128	Cortina all'Adige	2	»	1.600
129	Corvara in Badia	1	»	800
130	Corvara in Passiria	1	»	800
131	Corzes	3	»	2.400
132	Costasavina	2	»	1.600
133	Covelano	1	»	800
134	Covelo	2	»	1.600
135	Creto	2	»	1.600
136	Cunevo	2	»	1.600
137	Curon	2	»	1.600
138	Daiano	3	»	2.400
139	Dambel	3	»	2.400
140	Daone	3	»	2.400
141	Dardine	1	»	800
142	Darzo	2	»	1.600
143	Deggiano	1	»	800
144	Denno	5	»	4.000
145	Dercolo	1	»	800
146	Dermulo	2	»	1.600
147	Dimaro	2	»	1.600
148	Dobbiaco	5	»	4.000
149	Don	2	»	1.600
150	Dorsino	3	»	2.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune in totale
151	Drena	3	800	2.400
152	Dró	11	»	8.800
153	Egna	8	»	6.400
154	Elle	1	»	800
155	Enguiso	2	»	1.600
156	Eores	2	»	1.600
157	Faedo	3	»	2.400
158	Fai	4	»	3.200
159	Falesina	1	»	800
160	Falzes	3	»	2.400
161	Faogna	1	»	800
162	Faver	3	»	2.400
163	Fiavè	4	»	3.200
164	Fiè	6	»	4.800
165	Fiera di Primiero	4	»	3.200
166	Fierozzo	3	»	2.400
167	Flavon	2	»	1.600
168	Fleres	2	»	1.600
169	Foiana	1	»	800
170	Folgaria	17	»	13.600
171	Fondo	7	»	5.600
172	Fornace	3	»	2.400
173	Forno	1	»	800
174	Frassilongo	3	»	2.400
175	Fraveggio	2	»	1.600
176	Fundres	2	»	1.600
177	Funes	4	»	3.200
178	Gais	3	»	2.400
179	Gardolo	10	»	8.000
180	Gargazzone	2	»	1.600
181	Garniga	3	»	2.400
182	Giovo	13	»	10.400
183	Giustino	2	»	1.600
184	Glorenza	3	»	2.400
185	Grauno	2	»	1.600
186	Gries	13	»	10.400
187	Grigno	13	»	10.400
188	Grumes	3	»	2.400
189	Grumo	2	»	1.600
190	Gudon	1	»	800
191	Iavrè	2	800	1.600
192	Imer	5	»	4.000
193	Ischia	2	»	1.600
194	Isera	3	»	2.400
195	Ivano-Fracena	2	»	1.600
196	Laces	4	»	3.200
197	Lacinigo	1	»	800
198	Lagundo	6	»	4.800
199	Laion	5	»	4.000
200	Laives	14	»	11.200
201	Lana	7	»	5.600
202	Lappago	1	»	800
203	Lardaro	2	»	1.600
204	Lasa	6	»	4.800
205	Lasino	5	»	4.000
206	Laudes	2	»	1.600
207	Lauregno	3	»	2.400
208	La Valle	2	»	1.600
209	Lavarone	9	»	7.200
210	Lavis	14	»	11.200
211	Lazfons	4	»	3.200
212	Legos	3	»	2.400
213	Lenzima	1	»	800
214	Lenzumo	2	»	1.600
215	Levico	25	»	20.000
216	Lisignago	2	»	1.600
217	Livo	4	»	3.200
218	Lizzana	8	»	6.400
219	Locca	1	»	800
220	Lodrone	3	»	2.400
221	Lon	1	»	800
222	Lona-Lases	4	»	3.200
223	Longiarù	1	»	800
224	Lover	2	»	1.600
225	Lundo	2	»	1.600
226	Luserna	4	»	3.200
227	Luson	3	»	2.400
228	Lutago	3	»	2.400
229	Madrano	3	»	2.400
230	Magasa	3	»	2.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
231	Magras	2	800	1.600
232	Magrè	4	»	3.200
233	Malè	4	»	3.200
234	Malles	4	»	3.200
235	Malosco	2	»	1.600
236	Mantana	1	»	800
237	Marano	2	»	1.600
238	Maranza	2	»	1.600
239	Marco	4	»	3.200
240	Marebbe	6	»	4.800
241	Mareta	2	»	1.600
242	Margone	1	»	800
243	Marlengo	6	»	4.800
244	Martello	4	»	3.200
245	Masi di Vigo	1	»	800
246	Massimeno	1	»	800
247	Mattarello	9	»	7.200
248	Mazia	4	»	3.200
249	Mazzin	1	»	800
250	Meano	7	»	5.600
251	Mechel	2	»	1.600
252	Meltina	3	»	2.400
253	Merano	44	»	35.200
254	Mestriago	2	»	1.600
255	Mezzana	4	»	3.200
256	Mezzano	5	»	4.000
257	Mezzaselva	7	»	5.600
258	Mezzocorona	11	»	8.800
259	Mezzolago	1	»	800
260	Mezzolombardo	14	»	11.200
261	Millan-Sarnes	1	»	800
262	Miola	9	»	7.200
263	Moena	7	»	5.600
264	Moerna	1	»	800
265	Molini di Fures	6	»	4.800
266	Mollaro	2	»	1.600
267	Molveno	3	»	2.400
268	Monclassico	2	»	1.600
269	Monguelfo	3	»	2.400
270	Montagna	6	»	4.800
271	Montagne	3	800	2.400
272	Montassilone	1	»	800
273	Montechiaro	2	»	1.600
274	Monte di Mezzodì	2	»	1.600
275	Monte di Tramontana	2	»	1.600
276	Montefontana	3	»	2.400
277	Monteponente	2	»	1.600
278	Montes	1	»	800
279	Mori	17	»	13.600
280	Mortaso	5	»	4.000
281	Morter	2	»	1.600
282	Moso	3	»	2.400
283	Mules	2	»	1.600
284	Nago-Torbole	7	»	5.600
285	Nalles	3	»	2.400
286	Nanno	3	»	2.400
287	Naturno	8	»	6.400
288	Nave San Rocco	2	»	1.600
289	Naz	3	»	2.400
290	Noarna	1	»	800
291	Nogarò	2	»	1.600
292	Nogaredo	1	»	800
293	Nomi	4	»	3.200
294	Noriglio	5	»	4.000
295	Novacella	2	»	1.600
296	Novaledo	4	»	3.200
297	Nova Levante	4	»	3.200
298	Nova Ponente	8	»	6.400
299	Oltresarca	9	»	7.200
300	Onies	1	»	800
301	Ora	5	»	4.000
302	Oris	1	»	800
303	Ortisei	9	»	7.200
304	Ospedaletto	3	»	2.400
305	Ossana	3	»	2.400
306	Padergnone	2	»	1.600
307	Palù	2	»	1.600
308	Panchià	2	»	1.600
309	Pannone	7	»	5.600
310	Parcines	9	»	7.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
311	Patone	2	800	1.600
312	Pedemonte	3	»	2.400
313	Pederzano	2	»	1.600
314	Pelo	2	»	1.600
315	Pellizzano	2	»	1.600
316	Pelugo	2	»	1.600
317	Pera	2	»	1.600
318	Perca	3	»	2.400
319	Pergine	12	»	9.600
320	Persone	1	»	800
321	Pieve di Ledro	1	»	800
322	Pieve Tesino	5	»	4.000
323	Pilcante	3	»	2.400
324	Pinzolo	8	»	6.400
325	Planol	1	»	800
326	Plata	4	»	3.200
327	Plaus	2	»	1.600
328	Pomarolo	4	»	3.200
329	Ponte all'Isarco	2	»	1.600
330	Por	1	»	800
331	Postal	2	»	1.600
332	Povo	8	»	6.400
333	Pozza	2	»	1.600
334	Pranzo	2	»	1.600
335	Praso	2	»	1.600
336	Prati	3	»	2.400
337	Prato alla Drava	1	»	800
338	Prato Venosta	6	»	4.800
339	Prò	2	»	1.600
340	Predazzo	11	»	8.800
341	Predoi	3	»	2.400
342	Pregasina	1	»	800
343	Preghena	2	»	1.600
344	Preore	2	»	1.600
345	Prezzo	2	»	1.600
346	Priò	1	»	800
347	Proves	2	»	1.600
348	Quetta	1	»	800
349	Rabbi	10	»	8.000
350	Racinés	2	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
351	Ragoli	4	800	3.200
352	Ranzo	2	»	1.600
353	Rasun di Sopra	1	»	800
354	Rasun di Sotto	1	»	800
355	Ravina	4	»	3.200
356	Renon	14	»	11.200
357	Resia	2	»	1.600
358	Revò	5	»	4.000
359	Ridanna	2	»	1.600
360	Rifiano	3	»	2.400
361	Rina	1	»	800
362	Riomolino	1	»	800
363	Rio di Pusteria	4	»	3.200
364	Risconé	2	»	1.600
365	Riva	29	»	23.200
366	Riva di Tures	1	»	800
367	Rodengo	3	»	2.400
368	Romagnano	3	»	2.400
369	Romallo	3	»	2.400
370	Romarzollo	7	»	5.600
371	Romeno	4	»	3.200
372	Roncegno	13	»	10.400
373	Ronchi	3	»	2.400
374	Roncogno	2	»	1.600
375	Roncone	6	»	4.800
376	Ronzone	2	»	1.600
377	Roverè della Luna	5	»	4.000
378	Rovereto	30	»	24.000
379	Ruffrè	4	»	3.200
380	Rumo	5	»	4.000
381	Sagron-Mis	2	»	1.600
382	Salorno	9	»	7.200
383	Salter-Malgolo	2	»	1.600
384	Samoclevo	2	»	1.600
385	Samone	3	»	2.400
386	Sant'Andrea in Monte	3	»	2.400
387	San Candido	5	»	4.000
388	Santa Cristina	4	»	3.200
389	San Felice	1	»	800
390	San Genesio	4	»	3.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
391	San Giacomo in Aurima	2	800	1.600
392	San Giacomo Val di Sole	2	»	1.600
393	San Giorgio	2	»	1.600
394	San Giovanni	5	»	4.000
395	San Leonardo	9	»	7.200
396	San Lorenzo in Banale	6	»	4.800
397	San Lorenzo Pusteria	6	»	4.800
398	San Lugano	1	»	800
399	Santa Maddalena in Casies	2	»	1.600
400	Santa Margherita	2	»	1.600
401	San Martino Badia	3	»	2.400
402	San Martino Passiria	7	»	5.600
403	San Martino in Casies	1	»	800
404	San Martino al Monte	1	»	800
405	San Michele all'Adige	3	»	2.400
406	Sant'Orsola	2	»	1.600
407	San Pietro	1	»	800
408	San Sigismondo	2	»	1.600
409	San Valentino alla Mutta	3	»	2.400
410	Sanzeno	1	»	800
411	Saone	2	»	1.600
412	Sardagna	3	»	2.400
413	Sarentino	16	»	12.800
414	Sarnonico	3	»	2.400
415	Sasso	1	»	800
416	Scaleres	1	»	800
417	Scena	7	»	5.600
418	Sciaves	2	»	1.600
419	Sclemo	2	»	1.600
420	Scurelle	3	»	2.400
421	Segno	3	»	2.400
422	Segonzano	8	»	6.400
423	Séo	1	»	800
424	Selva	3	»	2.400
425	Selva dei Molini	3	»	2.400
426	Senale	1	»	800
427	Senales	6	»	4.800
428	Seo	1	»	800
429	Serravalle all'Adige	2	»	1.600
430	Serso	2	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
431	Sesto	4	800	3.200
432	Sevignano	1	»	800
433	Sfruz	2	»	1.600
434	Silandro	4	»	3.200
435	Siror	5	»	4.000
436	Slingia	1	»	800
437	Sluderno	4	»	3.200
438	Smarano	2	»	1.600
439	Sopramontè	5	»	4.000
440	Soraga	2	»	1.600
441	Sover	7	»	5.600
442	Spera	3	»	2.400
443	Spinga	1	»	800
444	Spormaggiore	6	»	4.800
445	Sporminore	4	»	3.200
446	Stava	1	»	800
447	Stelvio	7	»	5.600
448	Stenico	4	»	3.200
449	Stilves	3	»	2.400
450	Storo	6	»	4.800
451	Strada	1	»	800
452	Stramentizzo	1	»	800
453	Strembo	2	»	1.600
454	Strigno	7	»	5.600
455	Stumiaga	2	»	1.600
456	Susa	4	»	3.200
457	Tablà	2	»	1.600
458	Taio	4	»	3.200
459	Tanas	1	»	800
460	Tarces	2	»	1.600
461	Tarres	2	»	1.600
462	Tassullo	5	»	4.000
463	Tavodo	1	»	800
464	Tavon	1	»	800
465	Telve	6	»	4.800
466	Telve di Sopra	2	»	1.600
467	Telves	1	»	800
468	Tenna	3	»	2.400
469	Tenno	2	»	1.600
470	Teodone	1	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
471	Terento	3	800	2.400
472	Terlago	4	»	3.200
473	Terlano	7	»	5.600
474	Termenago	2	»	1.600
475	Termeno	9	»	7.200
476	Termon	2	»	1.600
477	Terragnolo	9	»	7.200
478	Terres	2	»	1.600
479	Terzolas	2	»	1.600
480	Tesero	9	»	7.200
481	Tesido	2	»	1.600
482	Tesimo	7	»	5.600
483	Tiarno di Sopra	2	»	1.600
484	Tiarno di Sotto	3	»	2.400
485	Tione	8	»	6.400
486	Tires	3	»	2.400
487	Tirolo	5	»	4.000
488	Tiso	1	»	800
489	Tonadico	4	»	3.200
490	Torcegno	3	»	2.400
491	Toss	2	»	1.600
492	Trambileno	8	»	6.400
493	Transacqua	4	»	3.200
494	Trens	2	»	1.600
495	Tres	3	»	2.400
496	Trodena	3	»	2.400
497	Tubre	3	»	2.400
498	Tuenno	7	»	5.600
499	Tunes	1	»	800
500	Turano	1	»	800
501	Ultimo	16	»	12.800
502	Vadena	3	»	2.400
503	Valas	1	»	800
504	Valda	2	»	1.600
505	Valdagno	4	»	3.200
506	Valdaora	5	»	4.000
507	Valfloriana	7	»	5.600
508	Valgiovo	2	»	1.600
509	Vallarga	2	»	1.600
510	Vallarsa	17	»	13.600
511	Vallelunga	2	»	1.600
512	Valles	1	»	800
513	Valle San Silvestro	1	»	800
514	Vandoies di Sopra	1	»	800
515	Vandoies di Sotto	2	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
516	Vanga	3	800	2.400
517	Varena	3	»	2.400
518	Varna	3	»	2.400
519	Vasio	1	»	800
520	Vattaro	2	»	1.600
521	Velturno	3	»	2.400
522	Verano	2	»	1.600
523	Vermiglio	5	»	4.000
524	Versciaco	1	»	800
525	Vervò	3	»	2.400
526	Vezzano (Venosta)	1	»	800
527	Vezzano (Trento)	4	»	3.200
528	Viarago	4	»	3.200
529	Vigalzano	3	»	2.400
530	Vignola	1	»	800
531	Vigo	3	»	2.400
532	Vigo di Fassa	3	»	2.400
533	Vigolo Baselga	2	»	1.600
534	Vigolo Vattaro	5	»	4.000
535	Vigo Rendena	2	»	1.600
536	Villa Agnedo	3	»	2.400
537	Villa Banale	3	»	2.400
538	Villabassa	4	»	3.200
539	Villa Lagarina	3	»	2.400
540	Villandro	4	»	3.200
541	Villa Ottone	2	»	1.600
542	Villa Rendena	2	»	1.600
543	Villa Santa Caterina	1	»	800
544	Villazzano	6	»	4.800
545	Ville del Monte	2	»	1.600
546	Vipiteno	6	»	4.800
547	Vizze	3	»	2.400
548	Volano	6	»	4.800
549	Zambana	2	»	1.600
550	Ziano	5	»	4.000
551	Zuclo	2	»	1.600
	Totale . . .	2.254		1.803.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione **1776.**

REGIO DECRETO 9 luglio 1926, n. **1466.**

Approvazione del regolamento per l'applicazione del contributo nelle spese di costruzione e manutenzione della fognatura del comune di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290;

Veduta la legge 18 luglio 1911, n. 790;

Vedute le deliberazioni 23 giugno e 10 ottobre 1925 del Regio commissario straordinario del comune di Napoli, concernenti le norme per lo speciale contributo da imporsi a titolo di concorso alla spesa per la costruzione e per la manutenzione della fognatura a carico degli utenti dell'opera stessa;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio superiore della sanità pubblica;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente che in applicazione del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, detta le norme per l'applicazione del contributo nella spesa di costruzione e manutenzione della fognatura pubblica del comune di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 1. — CASATI.

Regolamento per l'applicazione del contributo nella spesa di costruzione e di manutenzione della fognatura pubblica (art. 2 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito in legge e modificato con legge 24 agosto 1921, n. 1290), approvato con provvedimenti commissariali 23 giugno e 10 ottobre 1925, dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 10 novembre e reso esecutorio dall'Alto Commissario il 12 dicembre al n. 37890, div. 4.

CAPO I.

Applicazione della tassa.

Art. 1.

E' applicata nel comune di Napoli la tassa di contributo sulla costruzione e manutenzione della pubblica fognatura, in conformità del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito in legge con quella del 24 agosto 1921, n. 1290.

Art. 2.

Sono soggetti al contributo tutti i proprietari di fabbricati e di terreni nell'ambito del territorio amministrativo del Comune, i quali comunque, direttamente o indirettamente, scarichino nella fognatura stradale:

a) le acque meteoriche;
b) le acque cloacali e di rifiuto.

Art. 3.

La tassa è determinata separatamente per i casi *a*) e *b*) dell'articolo precedente.

CAPO II.

Determinazione dei contributi.

Art. 4.

Il contributo sarà determinato in base all'imponibile fondiario nelle seguenti misure:

a) pel discarico delle acque meteoriche L. 0.01 per ogni lira di reddito imponibile accertato agli effetti della imposta fondiaria sui fabbricati e sui terreni;

b) pel discarico delle acque cloacali o di rifiuto L. 0.015 per ogni lira di imponibile agli effetti della imposta sui fabbricati.

Art. 5.

Per lo scarico delle acque meteoriche provenienti da chiese ed altri edifici privi d'imponibile o da aree urbane, comunque tenute o destinate, ma pure prive d'imponibile, il contributo relativo è in rapporto alla entità della superficie e alla classe della strada principale su cui fronteggiano.

Il contributo è di L. 0.03, 0.02, 0.01 a metro quadrato, rispettivamente per le strade di classe *a*), per le strade di classe *b*) e per le strade di classe *c*).

La classe *a*) comprende le vie di prima e seconda categoria di cui nel regolamento per la tassa sulla occupazione delle aree e spazi pubblici approvato con provvedimento commissariale 20 maggio 1920, ratificato dalla Giunta il 19 febbraio 1921; la classe *b*) comprende quelle di terza categoria e la classe *c*) quelle di quarta categoria.

Art. 6.

Il contributo per lo scarico delle acque cloacali o di rifiuto è dovuto anche per quegli stabili che non avessero ancora l'immissione effettiva nella fognatura, sempre quando sia costruita ed in funzione.

Art. 7.

Per lo scarico delle acque cloacali o di rifiuto provenienti da giardini, parchi, suoli, chiese, ed edifici privi d'imponibile per la loro speciale destinazione, la misura del contributo è di L. 6 per ogni bocca di discarico esistente nell'ambito del giardino, suolo od edificio.

Art. 8.

Saranno esenti dal contributo per le acque cloacali o di rifiuto gli stabili posti in località non ancora fognate e che usufruiscono del discarico di pozzi neri o di pozzi settici.

Qualora poi i discarichi dei pozzi settici si riversassero nella fognatura, la misura del contributo è di L. 0.008 per ogni lira di imponibile.

Art. 9.

Tutti gli stabilimenti industriali sono sempre soggetti al contributo, tanto pel discarico delle acque meteoriche, quanto per quello delle acque cloacali o di rifiuto delle loro industrie nella stessa misura fissata per gli altri stabili.

Però pei discarichi che sono soggetti a preventiva epurazione biologica, quando sono immessi nelle fogne pluviali, il contributo è ridotto a L. 0.008 per ogni lira d'imponibile.

Art. 10.

I discarichi industriali debbono essere preventivamente ed esplicitamente consentiti dall'Amministrazione comunale, la quale detterà le norme circa il sistema di epurazione, intesa la Direzione d'igiene.

Art. 11.

In caso di forti e speciali efflussi gli stabilimenti di cui nei precedenti articoli saranno soggetti, oltre al pagamento del contributo ordinario, a contributi speciali, tenuto conto dei discarichi nei collettori bassi che hanno bisogno di sopraelevazione meccanica.

Il contributo speciale sarà volta per volta stabilito dalla Giunta, tenuto conto dell'importanza e della qualità dei discarichi industriali.

CAPO III.

Matricole.

Art. 12.

La Giunta comunale forma nel mese di ottobre la matricola dei contribuenti per l'anno successivo, distinguendo i contributi per lo scarico delle acque meteoriche da quello per le acque cloacali e di rifiuto, nonchè quello speciale per gli stabilimenti industriali.

Art. 13.

La matricola sarà pubblicata per quindici giorni e ne sarà dato avviso mediante manifesto.

Le nuove iscrizioni e le variazioni in confronto dell'anno precedente saranno notificate agli interessati, per mezzo di agenti del Comune, nei modi di legge.

Art. 14.

Contro le iscrizioni in matricola i contribuenti possono ricorrere nel termine di 20 giorni.

Detto termine decorre dalla notificazione individuale ed in mancanza dall'ultimo giorno della pubblicazione delle matricole. Il reclamo deve essere redatto in carta da bollo da lire due e consegnato alla Divisione comunale delle tasse che ne rilascia ricevuta.

Trascorso tale periodo la tassazione diventa definitiva.

Art. 15.

La cognizione dei reclami è devoluta alla Commissione dei tributi locali istituita con l'art. 23 del decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2538.

Contro le decisioni della Commissione si può ricorrere nel termine di giorni 20 dalla notificazione alla Giunta provinciale amministrativa.

CAPO IV.

Ruoli.

Art. 16.

Trascorso il termine per i reclami, la Giunta forma il ruolo dei contribuenti iscrivendo le partite di tassa non contestate o definite conglobando i contributi, sia per le acque meteoriche, sia per quelle cloacali o di rifiuto, nonchè il contributo speciale. Il ruolo reso esecutivo dal Prefetto, è pubblicato per otto giorni, e quindi è trasmesso all'esattore per la riscossione.

Art. 17.

Per le partite omesse possono compilarsi matricole e ruoli suppletivi, osservando le norme stabilite per le matricole ed i ruoli principali.

Art. 18.

Per le partite contestate e successivamente definite saranno compilati ruoli complementari.

Art. 19.

Contro le risultanze dei ruoli ed entro tre mesi dalla loro pubblicazione i contribuenti possono ricorrere al Prefetto soltanto per irregolari iscrizioni di partite contestate, per omessa notifica della iscrizione in matricola, quando tale notifica sia prescritta, e per errore materiale.

CAPO V.

Pagamento della tassa.

Art. 20.

La tassa sarà pagata in sei rate bimestrali in coincidenza di quelle fissate dalla legge per la riscossione delle imposte dirette. Le rate però già scadute all'epoca in cui vanno in riscossione i ruoli saranno pagate contemporaneamente alla prima scadenza.

Art. 21.

I contributi dei quali trattasi hanno natura di tassa e godono quindi tutti i privilegi fiscali attribuiti per l'accertamento e la riscossione degli oneri pubblici, anche ai termini dell'art. 1962 del Codice civile.

CAPO VI.

Disposizione transitoria.

Art. 22.

Per la prima applicazione del presente regolamento saranno compilate matricole e ruoli per la tassa dell'anno in corso e dei due precedenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'interno:
FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 1777.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 agosto 1926, n. 1477.

Aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 11 marzo 1926, n. 397 e 398 sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855;

Ritenuta l'urgente necessità di apportare alcune varianti ed aggiunte alle citate leggi e ai citati Regi decreti;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 15 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855 è aggiunto il seguente comma:

« Il trattamento previsto dal primo e dal secondo comma del presente articolo è concesso, con retroattività, a tutti

gli effetti, dal giorno in cui lasciarono il servizio permanente, anche ai colonnelli, generali di brigata, generali di divisione e gradi corrispondenti che abbiano almeno due campagne di guerra, esclusi definitivamente dall'avanzamento nel periodo dal 30 ottobre 1925 al 30 marzo 1926. Per i colonnelli e generali nel ruolo tecnico di artiglieria si potrà prescindere dal requisito delle due campagne di guerra ».

Art. 2.

Nel terzo comma dell'art. 38 della legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica all'inciso « del giudizio » è sostituito l'inciso « del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo ».

Nel primo comma dell'art. 39 della legge suddetta all'inciso « età e di » è sostituito l'inciso « anzianità di ».

Art. 3.

Nel secondo comma dell'art. 35 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito all'inciso « dal giudizio definitivo » è sostituito l'inciso « dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo ».

Nell'art. 68 della legge suddetta all'inciso « della classifica definitiva » è sostituito l'inciso « del dispaccio ministeriale di partecipazione della classifica definitiva ».

Art. 4.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito sono inoltre introdotte le seguenti aggiunte e varianti:

Al terzo comma dell'art. 17 è sostituito il seguente:

« Nei casi in cui vi sia discrepanza tra i giudizi di primo o di secondo grado, ovvero tra i giudizi di primo e di secondo grado, e quello pronunciato dalla Commissione centrale di avanzamento di cui all'art. 22, il giudizio decisivo spetta al Ministro della guerra, il quale fissa altresì per i tenenti colonnelli il punto di merito definitivo.

« Parimenti spetta allo stesso Ministro il giudizio decisivo nel caso in cui il candidato abbia riportata parità di voti nel giudizio di idoneità di cui all'art. 24 ».

All'ultimo comma dell'art. 19 è sostituito il seguente:

« Fanno eccezione la Commissione centrale di cui all'articolo 22 e la commissione speciale di cui all'art. 96, i membri delle quali si riuniscono per discutere e per decidere ».

All'art. 96 è aggiunto il seguente comma:

« Per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e dei colonnelli delle categorie in congedo, la Commissione centrale d'avanzamento è sostituita, ad ogni effetto, da una Commissione speciale, la quale si compone: del Sottocapo di Stato Maggiore Generale, presidente, e di quattro ufficiali generali, di cui uno scelto tra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600. Tale Commissione è nominata al principio di ogni anno con decreto ministeriale e valgano anche per essa le norme di cui agli articoli 17, ultimo comma, 23, 24 e 25 ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2399, riguardante l'avanzamento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, deve intendersi abrogato dopo la emanazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, che col suo art. 128 ha nuovamente disciplinato la materia.

Art. 6.

Al terzo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, è sostituito il seguente:

« Ove abbiano già ottenuto promozioni nelle posizioni di congedo provvisorio o di riserva, tali promozioni saranno loro conservate in posizione ausiliaria con l'anzianità ad esse attribuita ».

Gli articoli 2 e 3 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2235, sono soppressi.

Art. 7.

Al termine di tempo fissato al 31 dicembre 1926 dall'ultimo capoverso aggiunto all'art. 115 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, dal R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, è sostituito, ai medesimi effetti, quello del 30 giugno 1927.

Art. 8.

Al comando militare della Sicilia ed al comando militare della Sardegna sono estese le disposizioni del R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857, per quanto riguarda gli uffici di contabilità e di revisione, quelli del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253 sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra, nonchè la disposizione dell'art. 5 della legge 11 marzo 1926, n. 400 sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 9.

La facoltà concessa al Ministro dall'art. 87 del Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, dall'art. 3 del Regio decreto-legge 9 luglio 1923, n. 1561 e dall'art. 2 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, di collocare a riposo per motivi disciplinari ufficiali in posizione ausiliaria ordinaria, in posizione ausiliaria speciale e in aspettativa per riduzione di quadri, è da interpretarsi nel senso che trattasi di una facoltà rimessa al discrezionale ed insindacabile giudizio del Ministro. Il suo esercizio non è subordinato ad alcuna procedura disciplinare formale.

Art. 10.

Al terzo comma dell'art. 18 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, è sostituito il seguente:

« Con l'impiego non è compatibile l'esercizio di nessuna altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali, nè l'ufficio di Podestà di cui alla legge 4 febbraio 1926, n. 237, neppure nelle posizioni di cui al seguente art. 19 ».

Art. 11.

A deroga dell'art. 48 della legge 11 marzo 1926, n. 397, dello stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, il periodo minimo di servizio di prima nomina per i sottotenenti di complemento del Regio esercito provenienti dai corsi di reclutamento svoltisi nell'anno 1925-1926 e dai corsi precedenti a quelli 1924-1925 è ridotto a due mesi.

Art. 12.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 14. — COOP

Numero di pubblicazione 1778.

REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. 1474.

Liquidazione dei contributi scolastici dovuti dai Comuni della provincia di Campobasso, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 marzo 1923 che stabilisce le sedi dei provveditorati agli studi, e le relative circoscrizioni, e il R. decreto 7 giugno 1925 che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti i comma 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'elenco dei posti legalmente istituiti nel ruolo dei maestri elementari, elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Campobasso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune della provincia di Campobasso deve annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'articolo 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il di cui ammontare rimane stabilito per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928 nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 9. — CASATI.

Provincia di CAMPOBASSO.

Elenco delle somme che i comuni debbono versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
1	Acquaviva Collecroce	3	800	2.400
2	Acquaviva d'Isernia	3	»	2.400
3	Agnone	27	»	21.600
4	Bagnoli del Trigno	10	»	8.000
5	Baranello	6	»	4.800
6	Belmonte del Sannio	3	»	2.400
7	Bojano	17	»	13.600
8	Bonefro	12	»	9.600
9	Busso	3	»	2.400
10	Campochiaro	5	»	4.000
11	Campodipietra	4	»	3.200
12	Campolieto	4	»	3.200
13	Campomarino	5	»	4.000
14	Cantalupo nel Sannio	8	»	6.400
15	Capracotta	10	»	8.000
16	Carovilli	9	»	7.200
17	Carpinone	5	»	4.000
18	Casacalenda	13	»	10.400
19	Casalciprano	3	»	2.400
20	Castelbottaccio	4	»	3.200
21	Castel del Giudice	3	»	2.400
22	Castellino del Biferno	4	»	3.200
23	Castellone al Volturno	2	»	1.600
24	Castelmauro	8	»	6.400
25	Castelpetroso	7	»	5.600
26	Castelpizzuto	1	»	800
27	Castelverrino	2	»	1.600
28	Castropignano	5	»	4.000
29	Cercepiccola	3	»	2.400
30	Cerro al Volturno	6	»	4.800
31	Chiauci	2	»	1.600
32	Civita Campomarano	4	»	3.200
33	Civitanova del Sannio	7	»	5.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
34	Colle d'Anchise	3	800	2.400
35	Colletorto	7	»	5.600
36	Colli al Volturno	6	»	4.800
37	Conca Casale	2	»	1.600
38	Duronia	9	»	7.200
39	Ferrazzano	5	»	4.000
40	Filignano	7	»	5.600
41	Forlì del Sannio	6	»	4.800
42	Fornelli	3	»	2.400
43	Fossalto	8	»	6.400
44	Frosolone	13	»	10.400
45	Gambatesa	8	»	6.400
46	Gildone	5	»	4.000
47	Guardialfiera	4	»	3.200
48	Guardiaregia	5	»	4.000
49	Guglionesi	12	»	9.600
50	Ioisi	5	»	4.000
51	Isernia	21	»	16.800
52	Larino	15	»	12.000
53	Limosano	5	»	4.000
54	Longano	3	»	2.400
55	Lucito	4	»	3.200
56	Lupara	3	»	2.400
57	Macchia d'Isernia	2	»	1.600
58	Macchiagodena	6	»	4.800
59	Macchia Valfortore	3	»	2.400
60	Mafalda	5	»	4.000
61	Matrice	3	»	2.400
62	Mirabello Sannitico	5	»	4.000
63	Miranda	3	»	2.400
64	Molise	2	»	1.600
65	Monacilioni	4	»	3.200
66	Montagano	8	»	6.400
67	Montaquila	5	»	4.000
68	Montecilfone	6	»	4.800
69	Montefalcone nel Sannio	9	»	7.200
70	Montelongo	4	»	3.200
71	Montemitro	2	»	1.600
72	Montenero di Bisaccia	11	»	8.800
73	Montenero Val Cocchiara	4	»	3.200
74	Monteroduni	6	800	4.800
75	Montorio nei Frentani	6	»	4.800
76	Morrone del Sannio	4	»	3.200
77	Oratino	5	»	4.000
78	Palata	7	»	5.600
79	Pesche	2	»	1.600
80	Pescolanciano	4	»	3.200
81	Pescopennataro	3	»	2.400
82	Potacciato	4	»	3.200
83	Pettoranello di Molise	2	»	1.600
84	Petrella Tifernina	5	»	4.000
85	Pietrabbondante	8	»	6.400
86	Pietracatella	6	»	4.800
87	Pietracupa	3	»	2.400
88	Pizzone	2	»	1.600
89	Poggio Sannita	7	»	5.600
90	Portocannone	5	»	4.000
91	Pozzilli	5	»	4.000
92	Provvidenti	2	»	1.600
93	Riccia	14	»	11.200
94	Rionero Sannitico	5	»	4.000
95	Ripabottoni	7	»	5.600
96	Ripalimosano	5	»	4.000
97	Roccamandolfi	4	»	3.200
98	Roccasicura	3	»	2.400
99	Roccavivara	3	»	2.400
100	Rocchetta al Volturno	6	»	4.800
101	Rotello	6	»	4.800
102	Salcito	7	»	5.600
103	San Biase	2	»	1.600
104	San Felice Slavo	2	»	1.600
105	San Giacomo degli Schiavoni	2	»	1.600
106	San Giovanni in Galdo	3	»	2.400
107	San Giuliano del Sannio	4	»	3.200
108	San Giuliano di Puglia	4	»	3.200
109	San Martino in Pensilis	11	»	8.800
110	San Massimo	3	»	2.400
111	San Pietro Avellana	9	»	7.200
112	San Polo Matese	3	»	2.400
113	Santa Croce di Magliano	10	»	8.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale
114	Sant'Agapito	3	800	2.400
115	Sant'Angelo del Pesco	2	»	1.600
116	Sant'Angelo in Grotte	4	»	3.200
117	Sant'Angelo Limosano	2	»	1.600
118	Sant'Elena Sannita	3	»	2.400
119	Sant'Elia a Pianisi	10	»	8.000
120	San Vincenzo a Volturno	2	»	1.600
121	Scapoli	4	»	3.200
122	Sepino	10	»	8.000
123	Sessano	4	»	3.200
124	Sesto Campano	5	»	4.000
125	Spinete	3	»	2.400
126	Tavenna	2	»	1.600
127	Termoli	13	»	10.400
128	Torella del Sannio	4	»	3.200
129	Toro	5	»	4.000
130	Trivento	15	»	12.000
131	Tufara	3	»	2.400
132	Ururi	10	»	8.000
133	Vastogirardi	7	»	5.600
134	Venafro	12	»	9.600
135	Vinchiaturo	11	»	8.800
	TOTALI . . .	782		625.600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI. *Il Ministro per la pubblica istruzione:* FEDELE.

Numero di pubblicazione 1779.

REGIO DECRETO 17 giugno 1926, n. 1475.

Rimborso di spese di trasporto agli ufficiali in congedo ammessi negli stabilimenti militari sanitari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La lettera c) del paragrafo 112 del regolamento per le indennità eventuali, approvato con R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, è sostituita con la seguente:

« c) agli ufficiali in congedo ammessi negli stabilimenti militari sanitari o balneari, salvo per quelli che fruiscono della cura gratuita per ferite o lesioni riportate in guerra, in servizio di ordine pubblico o in servizi nell'occasione di qualche disastro, nel qual caso è dovuto soltanto il rimborso delle spese di trasporto personale, a tariffa militare, e nella classe loro spettante in relazione al grado, effettivamente sostenute, per recarsi dalla propria residenza al luogo di cura e viceversa ».

Art. 2.

La disposizione del presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 10. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1780.

REGIO DECRETO LEGGE 20 agosto 1926, n. 1478.

Provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, che provvede alla unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari per la gestione del Banco di Napoli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta nel Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre, con proprio decreto, lo scioglimento del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, attualmente in carica, e a nominare un Regio commissario e Vicecommissari per lo stesso Istituto, precisandone i mandati e determinando le modalità per la vigilanza governativa sulla gestione.

Art. 2.

Sarà in facoltà del Regio commissario, di cui all'articolo precedente, di prendere, seguendo le direttive del Ministro per le finanze, tutti i provvedimenti in materia di personale e di riorganizzazione dei servizi, che reputerà opportuni, anche in deroga alle disposizioni in vigore.

Per l'adempimento del suo mandato, egli potrà valersi anche dell'opera di estranei al personale dell'Istituto.

I provvedimenti del Regio commissario che riguardino la riorganizzazione dei servizi e che riflettano norme di massima in materia di personale, ovvero esoneri e nomine di funzionari ed impiegati, escluso il personale subalterno saranno comunicati al Ministro per le finanze, e diverranno definitivi quando dallo stesso non vengano mosse obiezioni entro il termine di cinque giorni da quello in cui l'atto sarà pervenuto al Ministero.

Art. 3.

Con decreti del Ministro proponente saranno emanate tutte le norme occorrenti per l'attuazione del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni in vigore e saranno altresì stabilite le competenze del Regio commissario e dei Vice commissari, cumulabili con ogni altro assegno di cui fossero forniti a carico del bilancio dello Stato e che continuerà ad essere corrisposto, restando però sospeso, per tutta la durata dell'incarico, l'esercizio delle funzioni relative al grado eventualmente ricoperto, comunque concernenti i rapporti col Banco di Napoli.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 13. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1781.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. 1460.

Riunione in unico Comune denominato « Desenzano del Garda » dei comuni di Desenzano sul Lago e Rivoltella sul Garda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Desenzano sul Lago e di Rivoltella sul Garda, rispettivamente in data 8 e 2 marzo 1926, con le quali si chiede la fusione dei due Enti in unico Comune da denominarsi « Desenzano del Garda »;

Visto il parere favorevole espresso dalla Reale commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Brescia, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 7 aprile 1926;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, in adunanza 7 luglio 1926 di cui si adottano i motivi, che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Visti la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Desenzano sul Lago e Rivoltella sul Garda sono riuniti in unico Comune denominato « Desenzano del Garda ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 156. — COOP

Numero di pubblicazione 1782.

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. 1472.

Contributo scolastico del comune di Susegana (Treviso).

N. 1472. R. decreto 27 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze, il contributo scolastico che il comune

di Susegana della provincia di Treviso deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 24,948.65 a decorrere dal 1° gennaio 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1926.

Numero di pubblicazione 1783.

REGIO DECRETO 23 luglio 1926, n. 1456.

Erezione in Ente morale dell'opera pia « Associazione antitubercolare », in Chiavari.

N. 1456. R. decreto 23 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Associazione antitubercolare » con sede in Chiavari, è eretta in Ente morale sotto un'amministrazione provvisoria di 5 membri da nominarsi dal Prefetto di Genova, ed è fatta riserva di approvarne lo statuto organico con successivo provvedimento.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1784.

REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. 1457.

Erezione in Ente morale dell'opera pia « Ospizio per inabili San Vincenzo de' Paoli », in Tonco Monferrato.

N. 1457. R. decreto 15 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Ospizio per inabili San Vincenzo de' Paoli » con sede in Tonco Monferrato, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con modificazioni, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1926.

DECRETO MINISTERIALE 15 agosto 1926.

Modificazioni alle istruzioni annesse al decreto Ministeriale 30 aprile 1921 circa le acque minerali, gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 34 del regolamento circa le acque minerali, gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini, approvato con R. decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Al n. 37 del paragrafo VIII delle istruzioni annesse al decreto Ministeriale 30 aprile 1921 sono aggiunti i seguenti commi:

III-*bis*. Gli stabilimenti di cure fisiche ed affini:

a) registro sul quale devono essere annotate per ciascuna persona trattata e per ciascuna operazione diagnostica o terapeutica le generalità della persona stessa, la natura del trattamento e la indicazione terapeutica di questo;

b) registro per l'annotazione del rifornimento della emanazione.

Al n. 58 del paragrafo XI delle istruzioni di cui sopra sono aggiunti i seguenti commi:

I preparati da usarsi per uso radiologico, come mezzi di contrasto, debbono portare sull'etichetta, in modo ben visibile, « chimicamente puro per uso radiologico ».

I materiali anti-X debbono portare impressa, in modo indelebile, l'indicazione dei millimetri di piombo a cui corrispondono. Se lo spessore non è uniforme, deve essere indicato soltanto l'equivalente del minimo spessore.

Roma, addì 15 agosto 1926.

p. *Il Ministro*: Teruzzi.

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1926.

Ricostituzione del fondo di garanzia per le cauzioni degli agenti di cambio presso la Borsa di Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1925, n. 3812, col quale venne autorizzata la costituzione presso la Borsa dei valori di Trieste di un fondo di garanzia per le cauzioni degli agenti di cambio;
Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1926, n. 820, col quale detto fondo venne sciolto;
Vista la deliberazione in data 19 luglio 1926 con la quale i signori: Ascoli Davide, Bisogni Arrigo, Cohen Ugo, Fonda Ettore, Girardelli Ermanno, Lewy Alberto, Levi Armando, Morpurgo Menotti, Polacco Carlo, Polacco Leone, Rodriguez Ruggero, Scopinich Giovanni, Schiffmann Nino, Toniatti Ezio e Zudenigo Carlo, agenti di cambio per la Borsa di Trieste, dichiarano di voler costituire il fondo di garanzia;
Visti l'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, e l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visti i decreti 9 e 20 marzo 1925 che fissano il numero degli agenti di cambio e la misura della cauzione per la Borsa dei valori di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la ricostituzione, presso la Borsa dei valori di Trieste, di un fondo di garanzia per le cauzioni.

A detto fondo sono ammessi tutti gli agenti di cambio nominati con Regio decreto e quelli che fossero autorizzati a continuare l'esercizio della professione, ai termini dell'articolo 7 del R. decreto legge 9 aprile 1925, n. 375, integrato giusta l'art. 6 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601.

Nel caso però che un aspirante a partecipare al fondo si sia reso inadempiente alle proprie obbligazioni, il Comitato di cui all'art. 5 del presente decreto può sospendere l'ammissione e promuovere le decisioni dei partecipanti, con votazione indetta dal Comitato stesso, mediante avviso pubblicato in Borsa almeno tre giorni prima di quello stabilito per la votazione: l'ammissione sarà disposta solamente se approvata da tre quarti dei partecipanti.

Art. 2.

I partecipanti al fondo di garanzia versano una cauzione di L. 400,000; il deposito di metà della detta somma è intestata all'agente di cambio ed è eseguito secondo le prescrizioni del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068; il deposito dell'altra metà è intestato al fondo di garanzia ed è effettuato presso la Banca d'Italia esercente la stanza di compensazione.

Per la valutazione dei titoli costituenti il fondo di garanzia e per gli interessi maturati sui titoli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 55 del citato regolamento.

Art. 3.

In caso di insolvenza di un partecipante al fondo, se il deposito cauzionale a lui personalmente intestato non è sufficiente a soddisfare il passivo, il fondo di garanzia contribuisce sino alla concorrenza di L. 800,000, salvo diritto di rivalsa da esercitarsi a mezzo del Comitato di cui nell'art. 5, sulle attività di qualunque natura che siano di proprietà del debitore per le somme prelevate dal fondo di garanzia in eccedenza sulla quota di L. 200,000.

La consistenza del fondo di garanzia deve essere in ogni tempo di almeno L. 200,000 per ciascun partecipante; qualora si riduca ad una somma minore, deve essere immediatamente reintegrato fino al minimo anzidetto, mercè il conferimento di eguale contributo a carico dei singoli partecipanti.

Art. 4.

Per la liberazione della quota di cauzione versata al fondo di garanzia si applicano le disposizioni del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068: tale liberazione è però subordinata al consenso del Comitato di cui nell'art. 5.

L'agente di cambio che non intenda di continuare la partecipazione al fondo di garanzia deve farne dichiarazione al Comitato di cui all'art. 5; la cessazione ha effetto dal compimento della liquidazione del mese successivo a quello della data della dichiarazione.

Art. 5.

Il Consiglio sindacale o il Sindacato degli agenti di cambio, vigilano sul fondo di garanzia per mezzo di un Comitato composto dal presidente e da due agenti di cambio designati annualmente dalla Corporazione o dal Sindacato.

La prima designazione dei due agenti di cambio predetti sarà fatta dagli agenti che hanno sottoscritto l'istanza 19 luglio 1926 per la costituzione del fondo di garanzia.

Art. 6.

Se il numero dei partecipanti al fondo di garanzia divenga inferiore a quello stabilito dal primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, il fondo di garanzia cesserà di funzionare ed ai partecipanti verrà rimborsata la rispettiva quota di partecipazione.

La cessazione del fondo può anche essere deliberata dai partecipanti col voto favorevole di tre quarti dei partecipanti stessi.

Roma, addì 17 agosto 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio per la bonifica della III sezione sulla sinistra del fiume Sele, in provincia di Salerno.

Con R. decreto 25 giugno 1926 registrato alla Corte dei conti **il 28 luglio** successivo al registro 12, foglio 4685, è stato cosituito il Consorzio per la bonifica della III sezione sulla sinistra del fiume Sele in provincia di Salerno e sono stati chiamati **a far parte della** Deputazione provvisoria del nuovo Ente i signori: **Barone Bellelli** Ferdinando, presidente, Bellelli Guglielmo, D'Alessio **Gennaro, ing.** Lupò Antonino, barone Ricciardi Roberto, Aguetti **Federico, Salati** Giovanni.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 1° settembre 1926.

Francia	86.99	New York	**28.614**
Svizzera	357.50	Dollaro Canadese	**28.97**
Londra	138.604	Oro	**552.12**
Olanda	11.63	Belgrado	**51.25**
Spagna	445.25	Budapest (pengő)	**0.041**
Belgio	83 —	Albania (Franco oro)	560 —
Berlino (Marco oro)	6.93	Norvegia	**6.36**
Vienna (Schillinge)	4.15	Polonia (Sloty)	—
Praga	86.50	Rendita 3,50 %	**67.70**
Romania	14 —	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	156.15	Rendita 3 % lordo	**40.65**
Peso Argentino oro	26.61	Consolidato 5 %	91.30
Peso Argentino carta	11.71	Obbligazioni Venezie 3.50 %	67.40

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di professore di violino nel Regio conservatorio di musica « V. Bellini » di Palermo.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame ad un posto di professore di violino nel Regio conservatorio di musica « V. Bellini » di Palermo, con l'annuo stipendio di lire 9500, aumentabile, per aumenti periodici, sino a L. 11,600.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 15 ottobre 1926 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a norma poi dell'art 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto, assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Eseguire:

a) due capricci di M. Paganini, estratti a sorte 24 ore prima dell'esame, fra dodici presentati dal candidato;

b) una delle sei suonate per violino solo di S. Bach, estratta a sorte 24 ore prima dell'esame, fra tre (I, IV e VI);

c) la suonata Trillo del Diavolo di G. Tartini;

d) un concerto di autore, scelto dalla Commissione esaminatrice fra 3 presentati dal candidato;

Fare l'analisi di un primo tempo di quartetto classico, designato due ore prima dell'esame dalla Commissione esaminatrice, ed eseguire la parte di violino in un tempo di quartetto dell'op. 18 o 59 di Beethoven, scelto dalla Commissione stessa;

Interpretare, previa breve osservazione ed intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà, scelto ed imposto dalla Commissione esaminatrice;

Trasportare all'improvviso, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per violino solo;

Dirigere, eseguendo la parte del primo violino, il primo tempo di un quartetto dell'op. 18 o 59 di Beethoven, designato dalla Commissione esaminatrice 24 ore prima dell'esame;

Dimostrare di conoscere, anche coll'accennare a memoria sull'istrumento i temi iniziali, la letteratura da concerto per violino e i brani più difficili e caratteristici che s'incontrano, nelle opere più significative da Corelli in poi;

Diteggiare e segnare le arcate di un frammento per violino, scelto dalla Commissione esaminatrice;

Esporre oralmente i propri criteri dell'insegnamento e dimostrare di conoscere la storia degli strumenti ad arco e la letteratura didattica del violino;

Insegnare ad un estraneo o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio, scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza del pianoforte e dell'armonia.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gl'invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglie al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti);

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*), avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 24 agosto 1926.

Il Ministro: FEDELE.

Concorso al posto di professore di fagotto nel Regio conservatorio di musica « V. Bellini » di Palermo.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, al posto di professore di fagotto nel Regio conservatorio di musica « V. Bellini » di Palermo, con l'annuo stipendio iniziale di L. 9500, aumentabile, per aumenti periodici, sino a L. 11,600.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 15 ottobre 1926 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto, assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Eseguire:

a) due esercizi estratti a sorte (previa facoltà di ripassarli nel limite di ore due) fra 10 dei 22 grandi esercizi di N. Gatti, presentati dal candidato, fra i quali siano inclusi i numeri 2, 13, 14, 18, 19 e 22;

b) il concerto (op. 75) di C. M. Weber;

c) un pezzo di concerto scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato;

Interpretare, dopo alquanti minuti d'osservazione e d'intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà imposto dalla Commissione esaminatrice;

Fare l'analisi di un pezzo d'assieme, per istrumenti a fiato, designato dalla Commissione un'ora prima dell'esame;

Dimostrare di conoscere, anche coll'accennare a memoria i temi iniziali, le migliori composizioni originali per fagotto ed i brani difficili e caratteristici per detto istrumento, che s'incontrano nelle più note opere teatrali e sinfoniche;

Trasportare all'improvviso, non oltre un tono sopra o sotto, un brano per fagotto imposto dalla Commissione esaminatrice;

Esporre a voce i propri criteri sul metodo d'insegnamento e dimostrare di conoscere la letteratura didattica relativa al fagotto;

Presentare un'ancia costruita secondo il proprio sistema e darne ragione;

Insegnare ad un estraneo o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio, scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza del pianoforte e dell'armonia.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gl'invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglie al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*), avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 24 agosto 1926.

Il Ministro: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.